



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

COPIA

Villagrande Strisaili 23-08-2016

Ordinanza N. 32

OGGETTO: ORDINANZA PROFILASSI DELLA MALATTIA INFETTIVA WEST NILE DISEASE

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'ASL n° 4 Lanusei, con cui viene segnalato la presenza di **positività** per West Nile Disease in uno SPARVIERO rinvenuto in VIA PIRASTU del comune di TORTOLI';

VISTO che la malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West Nile Disease WND, trasmesso all'uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di zanzara infetta, che funge da vettore, e **non si trasmette** da persona a persona, o dal cavallo all'uomo;

VISTO che le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere Culex (zanzara comune) mentre come serbatoio d'infezione sono state identificate oltre 70 specie di uccelli;

VISTO che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto inapparente, manifestandosi solo in alcuni casi con sintomatologia identica alla sintomatologia dell'influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari ed articolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee;

VISTO che è necessario adottare misure comportamentali atte a controllare l'esposizione ai vettori di tale virus, ovvero le zanzare comuni, mediante:

- applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria, o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, soprattutto all'alba e al tramonto, vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore di acqua, quali ad esempio le ciotole d'acqua per gli animali;
- periodica disinfestazione;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n° 320;

VISTA la Legge 23.12.1978, n° 833 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18.08.200 n° 267;

VISTO il Decreto 03/06/2014 emanato del Ministero della Salute;

VISTA la DETERMINAZIONE N. 245 del 7/4/2015 emanata dalla Regione Sardegna -Assessorato dell'Igiene e Sanità;

RAVVISATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara e pertanto anche su aree private, poiché, tale insetto, può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Alla cittadinanza con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 novembre di ogni anno:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno degli appartamenti;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori etc. con cadenza settimanale;
- di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10 – 20 mg per litro d'acqua;
- di introdurre nelle fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (pesci rossi gambusia, etc.)
- di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili;
- di provvedere a vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori cimiteriali, avendo cura di gettare l'acqua nel terreno;

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o gli accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all'aperto, o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici;

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei

fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi versi. Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi etc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno, a propria cura:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d'acqua piovana;
- eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Copia della presente ordinanza sarà inviata alla ASL 4 di Lanusei e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Nuoro.

La Polizia Municipale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 60 giorni;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune.

SINDACO
F.TO P.A. GIUSEPPE. LOI